

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 251

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori STIFFONI, BRIGNONE, MORO,
PERUZZOTTI e TIRELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2001

—————

**Obbligo di informazione sugli apparecchi telefonici cellulari
del valore di emissione elettromagnetica**

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si propone di rendere chiaramente conoscibile in capo ai consumatori finali l'emissione di onde elettromagnetiche prodotte dall'uso dei telefoni cellulari. In particolare la potente tecnologia che sta rivoluzionando le telecomunicazioni deve anche tenere conto della necessità degli utenti di poter valutare l'incidenza che l'esposizione ai campi elettromagnetici provoca sulla propria salute. Per quanto non esistano ancora risultati definitivi circa i danni di lungo periodo, quali leucemie e tumori, provocati sulla salute umana dai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ma possibili sono gli effetti sul sistema nervoso centrale, come disturbi alla

memoria e rallentamento dei tempi di reazione, si impone il principio di precauzione. Pertanto si ritiene occorra massima cautela e attenzione nella definizione ed evidenziazione delle frequenze generate anche dagli apparecchi telefonici cellulari. L'obiettivo auspicabile è che il raggiungimento della trasparenza e informazione in capo ai consumatori inneschi presso i produttori di telefoni cellulari un circolo virtuoso che conduca alla ricerca di nuove metodologie per ridurre l'emissione di onde elettromagnetiche, nella convinzione e opportunità – anche economica – di generare una tecnologia a misura e a favore dell'uomo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Informazione sui valori di emissione di onde elettromagnetiche)

1. Sugli apparecchi telefonici cellulari commercializzati sul territorio della Repubblica italiana devono essere incorporate in modo chiaro, intrasferibile ed indelebile informazioni inerenti il valore dell'emissione di onde elettromagnetiche nell'unità di tempo derivanti dall'uso degli apparecchi stessi.

2. Il valore di cui al comma 1 va posto in raffronto con il limite di esposizione massimo consigliato in base alle raccomandazioni dell'Unione europea.

3. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 è a carico del produttore dell'apparecchio di telefonia cellulare mobile.

Art. 2.

(Sanzioni)

1. Le violazioni della disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 1 sono punite con una multa fino a lire 5 miliardi.

Art. 3.

(Disposizioni di attuazione)

1. Il Ministro della sanità, di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e col Ministro delle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio regolamento le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.

